



## Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 aprile 2018<sup>1</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

*Art. 2 lett. a e b*

La presente ordinanza si applica:

- a. alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023;
- b. ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 gennaio 2023;

*Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 4, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e secondo periodo*

<sup>3</sup> La significatività dell'aumento dell'offerta è valutata rispetto all'offerta complessiva esistente; per aumento significativo dell'offerta si intende:

<sup>4</sup> ... Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell'infrastruttura della struttura di custodia collettiva diurna esistente.

RS .....

<sup>1</sup> RS 861.1

*Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 4, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e secondo periodo*

<sup>3</sup> La significatività dell'aumento dell'offerta è valutata rispetto all'offerta complessiva esistente; per aumento significativo dell'offerta si intende:

<sup>4</sup> ... Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell'infrastruttura della struttura di custodia parascolastica esistente.

*Art. 12 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

- b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di almeno sei anni, nonché una prova concreta del bisogno con un elenco degli iscritti;

*Art. 29 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b*

<sup>2</sup> Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia di bambini in età prescolastica sono considerati:

- b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o almeno due settimane supplementari all'anno, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l'ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia parascolastica sono considerati:

- b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o per almeno otto settimane durante le vacanze scolastiche, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l'ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.

*Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3*

<sup>1</sup> Fino al 28 febbraio 2019 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° e il 28 febbraio 2019;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano tra il 1° e il 28 febbraio 2019.

<sup>2</sup> Fino al 30 gennaio 2023 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023;

- b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 gennaio 2023.

<sup>3</sup> Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 30 gennaio 2019 e inserite in una lista di attesa secondo l'ordine di priorità stabilito in virtù dell'articolo 4 capoverso 3 LACust sono esaminate come nuove domande.

#### *Art. 42*

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023, con riserva dei capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l'articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.

<sup>3</sup> La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino al 31 gennaio 2023.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr